



**ASSEMBLEA STRAORDINARIA PER MODIFICA STATUTARIA
TRASFORMAZIONE ASSOCIAZIONE IN APS
"BIART GALLERY APS"**

L'anno 2020, il giorno 30 luglio, alle ore 19.30, presso l'edificio Palazzo Vecchio, situato in Piazza della Libertà – Bagnacavallo (RA) si sono riuniti tutti i soci dell'Associazione culturale BiART Gallery a rispetto della normativa anticovid-19, eccetto la Presidente che per motivi personali delega il Vicepresidente Pasquale Golia alle veci.

I presenti, chiamano a presiedere la riunione il Sig. Pasquale Golia, il quale nomina suo Segretario la Sig.ra Claudia Asoli.

Il Presidente dell'Assemblea illustra i motivi che hanno spinto i presenti alla variazione dello Statuto, che si allega al presente atto quale parte integrante, per l'adeguamento alla nuova normativa. Inoltre la nuova denominazione dell'Associazione sarà "BIART GALLERY APS". Resta invece invariata la sede legale.

Dopo aver letto lo statuto e dopo averne consegnata una copia agli associati, tutti i soci sono chiamati a deliberare.

La votazione risulta essere favorevole all'adeguamento all'unanimità.

Non essendovi altro da deliberare alle ore 22.30 il Presidente scioglie l'assemblea.

Il Segretario

Il Presidente dell'Assemblea

AGENZIA DELLE ENTRATE
DIREZIONE PROVINCIALE DI RAVENNA
UFFICIO TERRITORIALE DI RAVENNA

Registrato il 07/09/2020 3227
Serie 141 ESENTE

IL DIRETTORE TERRITORIALE
IL DIRETTORE PROVINCIALE
Dot. Sergio Profeta

STATUTO dell'Associazione di Promozione Sociale "BiART Gallery APS"

TITOLO I – COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE E SEDE

ART. 1

E' costituita, ai sensi del Codice Civile e del D. Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 e successive modificazioni ed integrazioni, una Associazione di Promozione Sociale, denominata "BiART Gallery APS", con sede legale nel Comune di Bagnacavallo, operante senza fini di lucro. L'eventuale trasferimento della sede sociale nell'ambito del medesimo Comune, non comporta modifica statutaria e potrà essere decisa con delibera dell'Assemblea ordinaria.

La durata dell'Associazione è illimitata.

TITOLO II – SCOPI E ATTIVITA'

ART. 2

2.1 – L'associazione persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale attraverso lo svolgimento continuato di attività di interesse generale ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 e successive modificazioni ed integrazioni, prevalentemente a favore degli associati e di terzi.

In particolare l'Associazione, tra le attività di interesse generale di cui al citato art. 5, opera nel seguente ambito:

organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

2.2. – L'associazione ha come scopo principale:

- favorire la creazione e la divulgazione di opere a carattere artistico;
- la cura, la valorizzazione e la tutela di tutto ciò che ha interesse storico e artistico;
- la promozione della cultura e dell'arte, mediante iniziative, mostre ed esposizioni, in particolare dei propri associati, di gruppi di essi o di singoli;
- la collaborazione tra studiosi e artisti;
- istruzione, formazione e visite culturali;
- conferenze e dibattiti sull'arte;
- la partecipazione allo svolgimento di manifestazioni culturali, turistiche e ricreative

2.3 – A tal fine l'associazione potrà:

- organizzare incontri, mostre, conferenze e convegni, pubblicare documenti e cataloghi aperti alle migliori collaborazioni di artisti, critici e letterati, per la divulgazione e l'attuazione dei propri fini;
- compiere tutte le operazioni finanziarie, mobiliari ed immobiliari necessarie od utili al raggiungimento dei propri scopi comprese la raccolta di fondi occasionali tramite bancarelle di opere di piccolo formato o altre iniziative nell'ambito di manifestazioni varie.
- svolgere ogni altra attività connessa o affine alle sopraelencate e compiere, sempre nel rispetto della normativa di riferimento, ogni atto od operazione contrattuale necessaria o utile alla realizzazione diretta o indiretta degli scopi istituzionali.

Le attività di cui al comma precedente, o quelle ad esse direttamente connesse, sono rivolte agli associati ed a terzi, e sono svolte in modo continuativo e prevalentemente tramite le prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti. In caso di necessità è possibile assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri associati nei limiti previsti dalla normativa vigente.

L'Associazione potrà esercitare attività diverse da quelle di interesse generale ma ad esse secondarie e strumentali, nei limiti previsti dalla normativa vigente in materia di terzo settore.

TITOLO III – RISORSE ECONOMICHE – FONDO COMUNE

ART. 3

L'Associazione trae le risorse economiche per il suo funzionamento e per lo svolgimento delle sue attività da:

- 1) quote e contributi degli associati;
- 2) eredità, donazioni e legati;
- 3) contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubbliche, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
- 4) contributi dell'Unione europea e di organismi internazionali;
- 5) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- 6) proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- 7) erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
- 8) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, (per esempio: feste, sottoscrizioni anche a premi);
- 9) ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017.

Il fondo comune, costituito – a titolo esemplificativo e non esaustivo – da avanzi di gestione, fondi, riserve e tutti i beni acquisiti a qualsiasi titolo dell'Associazione, non è mai ripartibile fra gli associati durante la vita dell'Associazione né all'atto del suo scioglimento ai sensi della normativa vigente in materia di terzo settore.

E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto utili e avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

Gli avanzi di gestione debbono essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

L'esercizio finanziario dell'Associazione ha inizio e termine rispettivamente il 1° gennaio ed il 31 dicembre di ogni anno. Al termine di ogni esercizio il Consiglio direttivo redige il bilancio consuntivo o rendiconto e lo sottopone all'approvazione dell'Assemblea dei soci entro 4 mesi.

Copia del bilancio consuntivo verrà messo a disposizione di tutti gli associati assieme alla convocazione dell'Assemblea che ne ha all'ordine del giorno in approvazione.

I documenti di bilancio sono redatti ai sensi del D. Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione.

TITOLO IV – MEMBRI DELL'ASSOCIAZIONE

ART. 4

All'Associazione possono aderire senza alcun tipo di discriminazione tutti i soggetti che decidono di perseguire lo scopo dell'Associazione e di sottostare al suo statuto. I soci hanno stessi diritti e stessi doveri.

Eventuali ed eccezionali preclusioni, limitazioni, esclusioni, devono essere motivate e strettamente connesse alla necessità di perseguire i fini di promozione sociale che l'Associazione si propone.

Possono essere soci sia persone fisiche, sia persone giuridiche private senza scopo di lucro o economico.

Il numero degli aderenti è illimitato. Sono membri dell'Associazione i soci fondatori e tutte le persone fisiche, che si impegnano a contribuire alla realizzazione degli scopi dell'Associazione.

L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato, fermo restando in ogni caso il diritto di recesso.

TITOLO V – CRITERI DI AMMISSIONE ED ESCLUSIONE DEI SOCI

ART. 5

5.1 - L'ammissione a socio, deliberata dal Consiglio Direttivo, è subordinata alla presentazione di apposita domanda scritta da parte degli interessati in cui si esplicita l'impegno ad attenersi al presente statuto e ad osservare gli eventuali regolamenti e le delibere adottate dagli organi dell'Associazione.

Il Consiglio Direttivo cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro dei soci dopo che gli stessi avranno versato la quota associativa annuale, con contestuale rilascio della tessera associativa.

L'eventuale reiezione della domanda deve essere sempre motivata e comunicata in forma scritta, l'aspirante associato non ammesso ha facoltà di proporre ricorso contro il provvedimento alla prima assemblea degli associati che sarà convocata.

In caso di domande di ammissione come associato presentate da minorenni, le stesse dovranno essere controfirmate dall'esercente la responsabilità genitoriale.

In caso di domanda presentata da soggetti diversi dalle persone fisiche, essa dovrà essere presentata dal legale rappresentante del soggetto che richiede l'adesione.

5.2 – La qualità di socio si perde:

- per decesso
- per recesso
- per decadenza causa mancato versamento della quota associativa annuale entro 4 mesi decorrenti dall'inizio dell'esercizio sociale senza necessità di alcuna formalità
- per esclusione, nel caso di comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione o persistenti violazioni degli obblighi statuari, degli eventuali regolamenti e deliberazioni adottate dagli organi dell'Associazione.

L'esclusione dei soci è deliberata dal Consiglio Direttivo. In ogni caso, prima di procedere all'esclusione, devono essere contestati per iscritto al socio gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendo facoltà di replica. Avverso il provvedimento di esclusione l'associato ha facoltà di proporre ricorso alla prima Assemblea dei Soci che sarà convocata. Fino alla data di svolgimento dell'Assemblea il provvedimento si intende sospeso. L'esclusione diventa operante dalla annotazione sul Libro Soci a seguito a seguito della delibera dell'Assemblea che abbia ratificato il provvedimento di esclusione adottato dal Consiglio Direttivo.

Il recesso da parte degli associati deve essere comunicato in forma scritta all'Associazione. Il Consiglio Direttivo ne prende atto nella sua prima riunione utile.

Il recesso o l'esclusione del socio vengono annotati da parte del Consiglio Direttivo sul libro associati.

Il socio receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate.

Le quote associative sono intransmissibili e non rivalutabili.

TITOLO VI – DIRITTI E DOVERI DEI SOCI

6.1 - I soci hanno diritto a:

- partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione
- godere, se maggiorenne, dell'elettorato attivo e passivo; nel caso di persone giuridiche o Enti il diritto ad accedere alle cariche associative è riconosciuto in capo ai loro legali rappresentanti o mandatarî
- prendere visione di tutti gli atti deliberativi e di tutta la documentazione relativa alla gestione dell'Associazione, con possibilità di ottenerne copia.

6.2- I soci sono obbligati a:

- osservare il presente statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi
- astenersi da qualsiasi comportamento che si ponga in contrasto con gli scopi e le regole dell'Associazione
- versare la quota associativa di cui al precedente articolo
- contribuire, nei limiti delle proprie possibilità, al raggiungimento degli scopi statuari

TITOLO VII – ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Sono organi dell'Associazione:

- a) L'Assemblea dei soci
- b) il Consiglio Direttivo
- c) il Presidente
- d) il Collegio dei Revisori dei Conti

L'elezione degli Organi dell'Associazione non può essere in alcun modo vincolata o limitata nel rispetto della massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

TITOLO VIII – L'Assemblea

L'assemblea generale degli Associati è il massimo organo deliberativo dell'Associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie.

Essa è l'organo sovrano dell'Associazione e all'attuazione delle decisioni da essa assunte provvede il Consiglio Direttivo.

Nelle assemblee hanno diritto al voto gli associati maggiorenni in regola con il versamento della quota associativa dell'anno in corso ed iscritti almeno da tre mesi nel libro soci. Ogni associato non può ricevere più di 3 deleghe.

L'Assemblea viene convocata dal Presidente del Consiglio direttivo almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio o rendiconto consuntivo ed ogni qualvolta lo stesso Presidente o almeno due terzi dei membri del Consiglio direttivo o un decimo degli associati ne ravvisino l'opportunità.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio direttivo o, in sua assenza, dal Vice-Presidente ed in assenza di entrambi da altro membro del Consiglio direttivo eletto dai presidenti.

Le convocazioni devono essere effettuate mediante avviso scritto in forma cartacea e/o informatica da recapitarsi almeno giorni prima della data della riunione.

L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno dalla metà dei soci. In seconda convocazione, che non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima, l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati, trascorsi almeno 30 minuti dall'orario di convocazione.

Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza dei voti.

8.1 - L'Assemblea ordinaria:

- a) nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- b) nomina e revoca, quanto previsto, il soggetto incaricato alla revisione legale dei conti;
- c) approva il rendiconto economico-finanziario;
- d) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nel loro confronti;
- e) delibera sull'esclusione degli associati in caso di ricorso ad essa da parte del socio escluso;
- f) delibera sulla reiezione di domande di ammissione di nuovi associati in caso di ricorso ad essa da parte dell'aspirante socio non ammesso;
- g) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- h) fissa le linee di indirizzo dell'attività annuale;
- i) destina eventuali avanzi di gestione alle attività istituzionali;
- j) delibera sugli altri oggetti ad essa attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo Statuto o proposti dal Consiglio Direttivo.

8.2 – L'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello statuto, sulla trasformazione, fusione o scissione e sullo scioglimento dell'Associazione.

Per modificare lo statuto occorrono in prima convocazione il voto favorevole della metà più uno degli associati, in seconda convocazione occorre la presenza, in proprio o per delega, di almeno metà degli associati e il voto favorevole dei tre quarti dei presenti.

Qualora nella seconda convocazione non venisse raggiunto il quorum costitutivo, è possibile indire una terza convocazione, a distanza di almeno 15 gg. dalla seconda convocazione, nella quale la deliberazione in merito a modifiche statutarie sarà valida qualunque sia il numero soci intervenuti o rappresentanti purché adottata all'unanimità.

Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Nelle deliberazioni del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità i componenti dell'organo di amministrazione non hanno diritto di voto.

ART. IX – Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è formato da un numero di membri non inferiore a cinque e non superiore a sette eletti dall'Assemblea dei soci. I membri del Consiglio direttivo rimangono in carica per tre anni e sono rieleggibili. Possono fare parte del Consiglio Direttivo esclusivamente gli associati.

Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno dei componenti il Consiglio Direttivo decada dall'incarico, l'Assemblea degli associati provvede alla sostituzione nella seduta immediatamente successiva; oppure il Consiglio direttivo può provvedere alla sostituzione nella seduta immediatamente successiva; oppure il Consiglio direttivo può provvedere alla sua sostituzione, nominando il primo tra i non eletti, salvo ratifica da parte dell'Assemblea degli associati immediatamente successiva, che rimane in carica fino allo scadere dell'intero Consiglio.

Nel caso in cui oltre la metà dei membri del Consiglio direttivo decada, l'Assemblea deve provvedere alla nomina di un nuovo Consiglio.

Il Consiglio direttivo:

- nomina al suo interno un Presidente, un Vice-Presidente ed un Segretario;
- cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
- predispone bilancio o rendiconto
- stabilisce l'entità della quota associativa annuale;
- delibera sulle domande di nuove adesioni e sui provvedimenti di esclusione degli associati;
- delibera l'eventuale regolamento interno e le sue variazioni;
- delibera sullo svolgimento delle attività secondarie e strumentali alle attività di interesse generale, come consentito dall'art. 6 del D.Lgs. 117/2017, nei limiti disposti dalla normativa vigente;
- provvede alle attività di ordinaria e straordinaria amministrazione che non siano spettanti all'assemblea dei soci.

Il Consiglio direttivo è presieduto dal Presidente o in caso di sua assenza dal Vice-Presidente ed in assenza di entrambi dal membro più anziano di età.

Il Consiglio Direttivo è convocato con comunicazione scritta da spedirsi anche per e-mail, dieci giorni prima della riunione. In difetto di tale formalità, il Consiglio è comunque validamente costituito se risultano presenti tutti i consiglieri.

Di regola è convocato ogni 12 mesi e ogni qualvolta il Presidente o in sua vece il Vice-Presidente, lo ritenga opportuno, o quando almeno i due terzi dei componenti ne facciano richiesta.

Assume le proprie deliberazioni con la presenza della maggioranza dei suoi membri ed il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti.

Nel caso in cui il Consiglio direttivo sia composto da solo tre componenti, esso è validamente costituito e delibera quando sono presenti tutti.

I verbali di ogni adunanza, redatti in forma scritta a cura del Segretario e sottoscritti dallo stesso da chi ha presieduto l'adunanza, vengono conservati agli atti.

ART. X – Il Presidente

Il Presidente, nominato dal Consiglio Direttivo, ha il compito di presiedere lo stesso nonché l'Assemblea dei soci, stabilisce l'ordine del giorno delle riunioni del Consiglio Direttivo, le presiede e coordina l'attività dell'Associazione con criteri di iniziativa per tutte le questioni non eccedenti l'ordinaria amministrazione.

Al Presidente è attribuita la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio.

In caso di sua assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vice-Presidente, anch'esso nominato dal Consiglio Direttivo. In caso di accertato definitivo impedimento o di dimissioni, spetta al Vice-Presidente convocare entro 30 giorni il Consiglio Direttivo per l'elezione del nuovo Presidente.

Il Presidente cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio direttivo e, in casi eccezionali di necessità ed urgenza, ne assume i poteri. In tal caso egli deve contestualmente convocare il Consiglio Direttivo per la ratifica del suo operato.

ART. XI – Il Collegio dei Revisori dei Conti

Il Collegio dei Revisori dei conti, se nominato, ha funzioni di controllo amministrativo, è composto da tre membri ed è eletto dall'Assemblea anche fra i non associati. Il Collegio dei Revisori dei Conti resta in carica per la durata del Consiglio Direttivo ed è rieleggibile. Esso controlla l'amministrazione dell'Associazione, la corrispondenza del bilancio alle scritture contabili e vigila sul rispetto dello Statuto. Può partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo e alle Assemblee, senza diritto di voto, e predispone la propria relazione annuale in tema di bilancio consuntivo.

ART. XIII – Scioglimento

Lo scioglimento dell'Associazione deve essere deliberato dall'Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati aventi diritto di voto. In caso di scioglimento dell'Associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio Regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, obbligatorio a far tempo dal momento in cui tale Ufficio verrà istituito, e salva destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del Terzo Settore, secondo quanto previsto dal D.Lgs 117/2017.

ART. XIV – Rinvio

Per quanto non espressamente riportato in questo statuto si fa riferimento al Codice Civile e ad altre norme di legge vigenti in materia.